

Data 09 GEN. 2014

Prot. 511 /DB20.16
Cl. 14.100.020

Ai Direttori Generali/Commissari
Ai Responsabili di Presidio
ospedaliero
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Referenti dei Centri ISI
delle Aziende Sanitarie

Ai Presidi
Ausiliatrice
Cottolengo
Gradenigo
San Camillo
Beata Vergine della Consolata
Major
IRCC Candiolo

All'Istituto Auxologico di
Piancavallo

Alla Fondazione Salvatore Maugeri
di Veruno

Al Centro Ortopedico di quadrante
di Omegna

Ai Legali Rappresentanti Case di
cura private
Provvisoriamente/definitivamente
accreditate

Ai Legali Rappresentanti Strutture
sanitarie ambulatoriali private
Provvisoriamente/definitivamente
accreditate

A Federfarma Piemonte

A ASSOFARM

Al Ministero della Salute Direzione
Generale per i rapporti con l'U.E. e
per i rapporti internazionali
Dipartimento della prevenzione e
della Comunicazione

Al C.S.I. Piemonte

OGGETTO: Emergenza umanitaria Nord Africa.

Si fa seguito a circolare prot. n. 1024/DB 20.16 del 10 gennaio 2013, e successive precisazioni in nota n. 10024 del 10 aprile 2013, richiamando integralmente le disposizioni in essa contenute: per quanto di competenza, trovano attuazione in materia le disposizioni di cui alla DGR n. 24 -4081 del 2 luglio 2012 pag. 13 1.1.1. e ss. "Iscrizione obbligatoria" e in particolare: "Residenza/Effettiva dimora - Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'ASL nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora (per il luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno). La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha il domicilio. Per i richiedenti protezione internazionale, si prescinde dall'indicazione di domicilio riportata nel permesso di soggiorno e, in assenza di residenza, si fa riferimento all'autocertificazione di effettiva dimora o alla dichiarazione di ospitalità. Gli stranieri in possesso di richiesta o di permessi di soggiorno per protezione internazionale, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari in fase di prima iscrizione possono iscriversi al SSR temporaneamente, per la durata del permesso di soggiorno nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno di richiedere la variazione di domicilio alla Questura competente e di presentare alla ASL il permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo".

Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Circ. Min San. 24 marzo 2000, n. 5, ove si prevede l'assimilazione ai disoccupati ai fini dell'esenzione (E92) fino all'esercizio di regolare attività lavorativa.

Tali disposizioni si applicano anche sino a completa definizione dell'istanza in caso di ricorso per avvenuto diniego del permesso di soggiorno relativo agli status sopra citati.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Daniela Nizza

